

VERSATO CONTRIBUTO



S. 24890/13
Pg. 54563/20
REP. 10/03/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace di Roma, III sezione civile, avv. Paola Corso,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.54563 Ruolo Affari Civili dell'anno 2010

TRA

[Redacted]

Entrambi elett.te dom.ti in Roma, via Collina 24, presso lo studio
dell'avv. Fabrizio Lattanzi che li rappresenta e difende per delega in
calce all'atto di citazione

ATTORI

E

[Redacted]

elett.te dom.to in Roma, via Baldo degli Ubaldi n.210 presso lo studio
dell'avv. [Redacted] che li rappresenta e difende per delega
a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [Redacted]
[Redacted] convenivano in giudizio, avanti l'Ufficio del Giudice di Pace
di Roma, [Redacted] e per sentir accertare e dichiarare
che i danni cagionati in data 12.3.2007 alle vetture Renault Kangoo
tg. CM 267LS e Volkswagen Golf tg. Roma 39226Z rispettivamente di
proprietà di [Redacted] si erano verificati per
fatto e colpa del convenuto a causa di un violento incendio divampato
all'interno del cortile di proprietà dello stesso e per l'effetto
condannarlo a risarcire ex art. 2051 c.c. a [Redacted] la somma di
euro 1.680,00 e a [Redacted] la somma di euro 1.800,00, oltre al
danno esistenziale quantificato in euro 700,00 ciascuno, con vittoria
di spese di giudizio, da distrarsi in favore del loro difensore
dichiaratosi antistatario.

ke

Deducevano, infatti, gli attori che l'incendio era divampato nel
giardino dell'abitazione del [Redacted] in via Demeta civico 26, che

al momento dell'evento dannoso era invaso da arredamenti e materiali in plastica altamente infiammabili, come risultava dal verbale dei vigili del fuoco e si era propagato alle vetture degli istanti parcheggiate in via Demeta dinanzi al civico 30 e ad altre autovetture.

Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto della domanda e la condanna degli attori alle spese di lite per l'assenza di responsabilità da parte dello stesso, dovendosi ritenere che l'incendio era divampato per caso fortuito.

Acquisiti i documenti di spesa prodotti dagli attori, le richieste danni e il rapporto di intervento redatto dai vigili del fuoco intervenuti, nonché l'ammissione al gratuito patrocinio in favore del ██████████, venivano escussi due testi e sulle conclusioni precisate all'udienza dell'1.2.2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato che risulta pacifico che il violento incendio è divampato nel cortile del convenuto ove si trovavano coinvolti, tra l'altro, oggetti infiammabili quali attrezzature da hobbistica, canne da pesca, un frigorifero in disuso, una moto e arredamenti in plastica;

che tali oggetti erano nella custodia del convenuto;

che da tale luogo l'incendio si propagava sino a danneggiare le vetture degli attori parcheggiate sulla pubblica via;

che tutte queste circostanze hanno trovato altresì conferma sia nel rapporto dei vigili del fuoco che nelle dichiarazioni rese in giudizio dai testi escussi;

ritenuto che secondo l'ultimo orientamento della Suprema Corte (sent. 2536/07) la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo (e non presuntivo) quindi per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia (oggetti infiammabili nel cortile che sono risultati coinvolti nell'incendio) e l'evento dannoso (incendio con danni alle auto), indipendentemente dalla pericolosità attuale o meno delle cose stesse e senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, pertanto l'unico modo per il custode di sottrarsi a tale responsabilità e per evitare il risarcimento consiste nel fornire la prova che l'evento sia imputabile al caso fortuito tale da spezzare il nesso causale che può consistere anche nel fatto di un terzo o nel fatto della stessa vittima;

considerato, inoltre, che nella fattispecie in esame il convenuto non ha fornito tale dimostrazione, essendosi lo stesso limitato a dedurre la sua assenza di colpa e che il mero rumore di una vettura che si allontanava, riferito dai testi, non costituisce la prova del caso fortuito

quale fatto di un terzo, attesa l'assenza di qualsiasi riscontro anche da parte dei vigili del fuoco che abbia potuto dimostrare anche in via presuntiva il nesso causale tra la vettura allontanatasi e la causa dell'incendio;

ne consegue che il convenuto deve ritenersi responsabile, ex art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, dei danni subiti dagli attori.

In ordine al quantum dei danni riportati dalle vetture gli stessi vengono equitativamente liquidati al valore attuale della moneta in euro 1.000,00, per quanto riguarda la vettura Volkswagen del [REDACTED], atteso che nel rapporto dei vigili del fuoco risultano riscontrati danni al parabrezza e agli specchi, stante anche la vetustà del veicolo.

Mentre, per quanto riguarda i danni riportati dalla vettura Renault Kangoo della [REDACTED], gli stessi vengono equitativamente liquidati, al valore attuale della moneta, in euro 1.680,00, con riferimento alla fattura prodotta, atteso che le voci di spesa in parte corrispondono a quelli sommariamente indicati nel verbale dei vigili del fuoco e in parte risultano in nesso causale con l'evento dannoso, tenuto anche conto degli attuali prezzi di mercato delle voci indicate in fattura e nel rapporto dei vigili.

Il decidente non ritiene, invece, sussistere alcun danno esistenziale risarcibile poichè non risulta dedotto, né tanto meno dimostrato alcun pregiudizio di diritti di rango costituzionale.

Pertanto, il convenuto [REDACTED] va condannato al risarcimento dei danni in favore di [REDACTED] nella misura, al valore attuale della moneta, di euro 1680,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo e in favore di [REDACTED] nella misura, al valore attuale della moneta, di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla controversia tra le parti di cui in epigrafe,

1. In accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto [REDACTED] al risarcimento dei danni in favore di [REDACTED] nella misura, al valore attuale della moneta, di euro 1.680,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo e in favore di [REDACTED] ammesso al gratuito patrocinio, nella misura, al valore


attuale della moneta, di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo.

2. Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, in favore degli attori e con distrazione in favore del loro procuratore dichiaratosi antistatario, che vengono liquidate in complessivi euro 1.990,30 di cui euro (247,30 per spese, euro 843,00 per diritti ed euro 900,00 per onorari), oltre spese generali, ca e iva.

Così deciso in Roma in data 6/2/2011.

Il Giudice di Pace

avv. Paola Corso



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li 09/02/2013

IL CANCELLIERE

